

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

(PROVINCIA DI BELLUNO)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22.04.2010

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 198 del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” di seguito denominato D. LGS. 152/06, e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle altre norme vigenti.
- 2) In tale regolamento, come previsto dal comma 2 dell'Art. 198 del D. LGS. 152/06, il Comune, disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, fissando:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di misurazione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);

ART.2. Finalità e obiettivi

- 1) Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'Art. 198 del D. Lgs. 152/06.
- 2) Il Comune assicura, per il tramite della Comunità Montana dell'Alpago, di seguito detto Ente Gestore del Servizio, il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
 - b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;

3 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia;
 - d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all'Art. 205 comma 1, del D. LGS. 152/06;
 - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
- 3) Il Comune, per il tramite dell'Ente Gestore del Servizio, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art.3. *Competenze del Comune*

- 1) Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, la gestione dei RIFIUTI URBANI come definiti dall'art 184 del D. LGS. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198 comma 2, lettera g) del D. LGS. 152/06;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).
- 2) Il Comune, gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in regime di privativa, in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *'T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'*.
- 3) Ai sensi dell'Art. 195 c. 2 lettera e) D. Lgs. 152/06, la privativa non si applica ai rifiuti assimilati avviati a recupero, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio

4 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

- 4) Il Comune, avvalendosi dell'Ente Gestore, può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.
- 5) Competono inoltre al Comune, che può avvalersi dell'Ente Gestore del servizio:
 - a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 222 del D. LGS. 152/06;
- 6) Competono al Sindaco:
 - a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'Art. 192 del D. LGS. 152/06.
 - b) l'adozione di provvedimenti che diffidino il responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere alla pulizia e ripristino dei luoghi;
 - c) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'Art. 191 del D. LGS. 152/06;
- 7) Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dall'art. 185 del D.lgs 152/06 e cioè:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2) i rifiuti radioattivi;
 - 3) i materiali esplosivi in disuso;
 - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

5 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
- c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Art.4. Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'Art. 183 del D.lgs 152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti. Vengono qui, in particolare, le seguenti definizioni:
- a) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
- mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali o posti all'interno di ecopiazzole e svuotati periodicamente dal gestore;
 - mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
- b) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- c) *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- d) *ecocentro principale*: sito attrezzato, in Comune di Puos d'Alpago, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento, in maniera differenziata, dei flussi dei vari materiali da parte di utenze domestiche e non domestiche che per tipologia o dimensione non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- e) *ecocentri secondari*: siti attrezzati, nei Comuni di Tambre, Chies d'Alpago e Pieve d'Alpago, per il conferimento della raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine, rifiuto organico, ecc.) da parte di utenze domestiche;
- f) *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

6 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

- g) *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter, ecc.) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- h) *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;

Art.5. *Classificazione dei rifiuti urbani*

- 1) Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, si accoglie la classificazione prevista dall'art. 184 del D.Lgs. 152/06;
- 2) Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell'Art. 184 comma 3 D.lgs 152/06.
- 3) Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art.218 del D.lgs 152/06.
- 4) Eventuali modifiche al D.lgs 152/06 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica al presente regolamento.

Art.6. *Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi*

- 1) Il Comune o l'Ente gestore del Servizio, ai sensi dell'Art. 222 del D. LGS. 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
- 2) Il Comune o l'Ente gestore garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico.
- 3) La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
- 4) Il Comune, incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti provenienti da materiali riciclati.
- 5) Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di vuoto a rendere realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.
- 6) Fermo restando quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D. lgs. 152/06, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei RSU imballaggi terziari di qualsiasi natura ai sensi dell'art. 226 c. 2 del medesimo decreto.

CAPITOLO 2 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art.7. Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

- 1) L'art. 198 comma 2 lettera g) del D. LGS. 152/06 assegna al Comune il compito di determinare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).
- 2) Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come Speciali assimilati ai rifiuti urbani. Si adoterà spesso nel seguito il termine ASSIMILATI per indicare tali rifiuti.
- 3) Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall'art. 184 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 152/06.
- 4) I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti negli art. 8 e 12 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani, fatti salvi i limiti introdotti dall'art. 195 comma 2 lettera e);
- 5) Tutti i rifiuti DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sono per definizione, ai sensi dell'Art. 184 comma 2, del D. LGS. 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, rientrano nella privativa comunale ed il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc.
- 6) Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art.8. Criteri di Assimilazione

- 1) Ai fini dell'assimilazione, tenendo conto che i criteri statali di assimilazione non sono ancora stati emananti, si ritiene opportuno e più rispondente all'attuale normativa, fare riferimento ai criteri generali di cui alla Delibera interministeriale 27.7.84 ed integrare l'elenco dei rifiuti assimilabili ivi indicati al punto 1.1.1 (per altro definito dalla stessa delibera come un elenco puramente esemplificativo) come integrata dalla successiva Delibera interministeriale del 13/12/1984, con

8 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

alcune tipologie di rifiuti sulla base dell'elenco e dei codici CER indicati nell'allegato D del D. LGS. 152/06.

- 2) Il Comune definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione .
- 3) Definizione dei *criteri qualitativi*: sono assimilati ai rifiuti urbani, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'Art. 9 del presente regolamento Comunale e provenienti da:
 - 1) attività di cui all'Art.184, comma 3 del D.Lgs.. 152/06:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. lgs. 152/06;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 comma 2 lettera e);
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - 2) Aree diverse da quelle sulle quali si esercita l'attività di produzione vera e propria, compresi i magazzini, (uffici ed aree di servizio per il personale: mense, aree pausa, ecc.), ai sensi di quanto previsto dall'art. 195 comma 2) lettera e) del D. Lgs. 152/06.
- 4) Ai rifiuti assimilati si applica la tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definita secondo i criteri previsti dalla medesima lettera e) del comma 2) dell'art. 195;
- 5) Definizione dei *criteri quantitativi*: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, ripartiti per tipologie. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'Art.9 tenendo conto:
 - a) dei principi di cui all'Art. 198, comma 2 del D. LGS. 152/06;
 - b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - c) delle effettive capacità di smaltimento a livello Provinciale o sub-provinciale.
- 6) Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. In alcuni casi possono

9 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.

7) Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'ari 9, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.

8) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

Art.9. Limiti di assimilabilità

1) I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti; per definire dunque le categorie di ATTIVITÀ' che producono i rifiuti speciali assimilabili, si fa riferimento alla classificazione definita dal DPR 158/99, come di seguito indicato nella tabella 1 (3/b di cui al DPR N. 158 del 27/04/99).

Tabella 1: categorie attività produttive

		KC COEFFICIENTE PER POTENZIALE PRODUZIONE					
Attività per comuni < 5000 abitanti		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1)	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.32	0.51	0.34	0.66	0.29	0.52
2)	Campeggi, distributori carburanti	0.67	0.80	0.70	0.85	0.44	0.74
3)	Stabilimenti balneari	0.38	0.63	0.43	0.62	0.66	0.75
4)	Esposizioni, autosaloni	0.30	0.43	0.23	0.49	0.34	0.52
5)	Alberghi con ristorante	1.07	1.33	1.02	1.49	1.01	1.55
6)	Alberghi senza ristorante	0.80	0.91	0.65	0.85	0.85	0.99
7)	Case di cura e riposo	0.95	1.00	0.93	0.96	0.89	1.20
8)	Uffici, agenzie, studi professionali	1.00	1.13	0.76	1.09	0.90	1.05
9)	Banche ed istituti di credito	0.55	0.58	0.48	0.53	0.44	0.63

10 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

10)	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.87	1.11	0.86	1.10	0.94	1.16
11)	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.07	1.52	0.86	1.20	1.02	1.52
12)	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.72	1.04	0.68	1.00	0.78	1.06
13)	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.92	1.16	0.92	1.19	0.91	1.45
14)	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	0.53	1.00	0.67	0.95
15)	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.84	7.42	5.01	9.29	5.54	8.18
16)	Bar, caffè, pasticceria	3.64	6.28	3.83	7.33	4.38	6.32
17)	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1.76	2.38	1.91	2.66	0.57	2.80
18)	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	1.13	2.39	2.14	3.02
19)	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6.06	10.44	5.58	10.89	0.34	10.88
20)	Discoteche, night club	1.04	1.64	1.00	1.58	1.02	1.75

2. Per le categorie di attività indicate nella tabella 1, si assimilano per QUALITÀ tutti i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sia rifiuti da imballaggio, sia rifiuti organici.

3. Il Comune non ha limitazioni di conferimento in ecopiazzola per i toner usati.

4. Per le categorie di attività sopra elencate, si assimilano i rifiuti non pericolosi definiti nelle tipologie e nei QUANTITATIVI massimi conferibili della successiva tabella n. 2.

Tabella 2: Limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica come conferimento annuo complessivo.

Tipologia	Limiti quantitativi in Kg.\anno
CER 02 01 04 rifiuti plastici	500
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero	500
CER 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio del legno	500
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	500
CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura (di tessili)	500

11 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

CER 04.02.21 e 04.02.22 Rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	500
CER 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	500
CER 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 08 04 09	500
CER 10.11.12 Rifiuti di vetro	1.000
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone	1.500
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica	500
CER 15 01 03 Imballaggi in legno	2.000
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo	2.000
CER 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	500
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali misti	500
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro	500
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile	500
CER 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, (ad esclusione i quelli contaminati da sostanze pericolose)	500
CER 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02	800
CER 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 0215	800
CER 19 08 01 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue : vaglio (ex mondiglia)	1.000
CER 19 12 01 carta e cartone	1.500
CER 1912 02 metalli ferrosi	2.000
CER 19 12 03 metalli non ferrosi	2.000
CER 19 12 04 plastica e gomma	1.000
CER 1912 05 vetro	1.000
CER 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	2.000
CER 1912 08 prodotti tessili	500
CER 19 12 12 altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1.000
CER 20 01 01 carta e cartone	1.500
CER 20 01 02 Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	500
CER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	800
CER 20 01 10 Abbigliamento	500
CER 20 01 11 prodotti tessili	500
CER 200125 olio vegetale e residui da frittura non emulsionati	200
CER 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	50
CER 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	100
CER 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	50
CER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose (diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35)	1000
CER 20 01 38 legno non pericoloso diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	500
CER 20 01 39 plastica	500

12 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati

CER 20 01 40 metallo	2.000
CER 20 01 41 rifiuti provenienti dalla pulizia di camini e ciminiera	50
CER 20 02 01 rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature)	500
CER 20 03 02 rifiuti di mercati	2.000
CER 20 02 02 terra e roccia	800
CER 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	1.000
CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	2.000
CER 20 03 02 rifiuti dei mercati	800
CER 20 03 07 rifiuti ingombranti	500

Art.10. Rifiuti sanitari e cimiteriali

- 1) Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il DPR 15/07/2003, n. 254 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari).
- 2) Sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D. LGS. 152/06;
 - d) la spazzatura;
 - e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso.
- 3) Sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal DPR 15/07/2003, n. 254 raggruppabili nelle seguenti categorie:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - i) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - ii) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

13 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

- iii) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - iv) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - v) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
- i) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - ii) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- 4) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) ai sensi dell'Art. 12 DPR 254/2003 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 del D. LGS. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5).
- 5) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.
- 6) Ai sensi dell'Art. 3 del Decreto 219/2000, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7) Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'esterno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriale. E' fatto divieto di conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto presso i cassonetti di cui al presente comma.

Art.11. Rifiuti inerti

- 1) I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Comune definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata in ecocentro.
- 2) Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione,
 - c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.)
 - d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc
 - e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
- 3) I rifiuti inerti di cui al comma 2 di sola provenienza domestica e conferiti da utenze domestiche derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 500 kg/utente/anno, sono disciplinati dal presente regolamento.
- 4) Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate di tipo 2/A.

Art.12. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti

- 1) Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - a) parti di veicoli a motore
 - b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli
 - c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.
- 2) Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente a n. 5 pneumatici e 2 batterie per auto all'anno/utente vengono raccolti nell'ecocentro sito in Puos d'Alpago.

Art.13. Rifiuti da imballaggi terziari

- 1) Sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari (gli imballaggi utilizzati per il trasporto come i bancali e pallets) che, ai sensi dell'Art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06 non possono essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Art.14. Oli e grassi vegetali e animali, esausti

- 1) Sono rifiuti speciali gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'Art. 233 del D.Lgs 152/06) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche e le utenze non domestiche in limitati quantitativi, limitatamente a oli e grassi di natura alimentare ed in quantitativi limitati, che possono consegnare tali rifiuti in appositi contenitori posti all'ecocentro di Puos d'Alpago

Art.15. Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali

- 1) Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, l'Ente gestore, ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Enti, istituisce con apposito provvedimento i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, secondo i criteri di assimilazione tecnologica ripresi, nel caso di conferimento a discarica, dal D. Lgs, 36/2003 e dal D.m. 3/08/2005, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni che stabiliscono anche il compenso per il servizio medesimo.
- 2) Il produttore del rifiuto, che intenda ricorrere ad un servizio integrativo, stipula col gestore del servizio un'apposita convenzione per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi:
 - a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero;
 - b) conferimento da parte del produttore, presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art.16. Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- 1) il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, secondo le modalità definite dal gestore e opportunamente comunicate all'utenza;
 - a) raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nell'apposito Regolamento;
 - c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - d) smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO

Art. 17 Ambito di applicazione

- 1) Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento.
- 2) E' obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna.
- 3) Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
- 4) Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici siti nel territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani e i centri abitati del Comune interessati dai percorsi di raccolta, come risulta dalla planimetria allegata.

Art. 18 - Conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (frazione secca)

- 1) Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore stesso.
- 2) La raccolta dei rifiuti è organizzata tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I contenitori sono provvisti di apposita calotta accessibile dagli utenti del servizio dotati di chiavetta elettronica idonea a rilevare il numero di conferimenti effettuati. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il

17 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

flusso di ciascun ciclo di raccolta. I contenitori medesimi debbono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, e debbono essere ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione e disagi alle persone.

- 3) I cittadini dovranno rivolgersi all'ufficio apposito della Comunità montana dell'Alpago per l'eventuale approvvigionamento della chiavetta smarrita o non ancora ritirata.
- 4) In caso di smarrimento delle chiavetta elettronica l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'apposito ufficio della Comunità montana dell'Alpago, che provvederà alla sostituzione della stessa a fronte del versamento di un corrispettivo pari ad € 20,00 (venti/00).
- 5) La chiavetta elettronica è identificativa dell'utenza.
Eventuali subentri nella conduzione comportano la restituzione all'ufficio della chiavetta da parte del vecchio conduttore e la fornitura di una nuova chiavetta al nuovo occupante. La dichiarazione di non utilizzabilità dell'immobile non dà diritto all'assegnazione della chiavetta.
- 6) I rifiuti devono essere conferiti in sacchetti chiusi e nel giorno antecedente a quello di raccolta. Con apposita ordinanza del Sindaco potranno essere fissati giorni ed orari per il conferimento.
- 7) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti la calotta del contenitore sia richiusa.
- 8) E' vietato il conferimento nei cassonetti di rifiuti che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano arrecare danno alle parti dei cassonetti stessi o ai mezzi di raccolta.
- 9) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti allo smaltimento, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti o acuminati o comunque atti ad offendere o ferire, prima dell'introduzione nei sacchetti.
- 10) In ogni caso gli addetti debbono essere forniti di idonei indumenti di lavoro protettivi (tute, guanti, scarpe) e debbono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari preventivi e periodici previsti per legge.
- 11) I rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei contenitori più vicini.

Art. 19 - Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati

- 1) Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.
- 2) Il gestore del servizio determina il numero e l'ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell'utenza e delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste.

- 3) Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza settimanale o comunque tale da evitare che la produzione dei rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici. In caso di eventuali interruzioni del servizio nei giorni prefissati dovuti a festività infrasettimanali non lavorative oppure ad altri eventi, lo svuotamento deve avvenire il primo giorno utile seguente all'interruzione.
- 4) Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta saranno fissati dalla Comunità Montana dell'Alpago e resi noti all'utenza mediante idonei mezzi d'informazione.
- 5) Il gestore del servizio è tenuto a igienizzare periodicamente i cassonetti dei rifiuti, con cadenza proporzionale all'effettivo; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.
- 6) I Rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità sopradescritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma del presente regolamento.

Art.20 Modalità dello smaltimento

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso gli impianti o le discariche autorizzate dall'autorità di Bacino.

CAPITOLO 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.21 Oggetto della raccolta differenziata

- 1) Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti nel Comune, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti.
- 2) Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, tarmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
- 3) I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
- 4) Il gestore dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.

Art.22 Modalità di attuazione del servizio

- 1) Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori (biocontenitori, bidoncini, cassonetti, campane, minibenne) per le raccolte differenziate;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla ecocentro principale o secondario per le raccolte differenziate;
 - c) prelievo diretto presso le utenze non domestiche di materiale differenziato in accordo con l'Ente Gestore;
 - d) il sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purché sia garantita l'informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.
- 2) Lo svuotamento delle campane e contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.

Art.23 Raccolta del vetro e delle lattine

- 1) Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere in vetro, vetro in lastre, damigiane, imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).
- 2) La raccolta dei contenitori in vetro, ferro e metallo deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b) presso gli ecocentri.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento da parte degli utenti.
- 4) Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
- 5) La raccolta deve avvenire quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

Art.24 Raccolta di carta e cartoni

- 1) Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;
- 2) Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori, (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale;
 - b) è istituita la raccolta porta a porta dei cartoni per le utenze non domestiche;
 - c) presso appositi punti di raccolta per le utenze non domestiche;
 - d) presso gli ecocentri comunali per grossi quantitativi di carta e cartone.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
- 4) La raccolta deve avvenire quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

Art.25 Raccolta imballaggi in plastica

- 1) Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.
- 2) La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale negli ecocentri.
- 3) I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
- 4) Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
- 5) La raccolta deve avvenire quando i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

Art.26 Raccolta della frazione umida

- 1) Il Comune promuove ed incentiva con i mezzi ritenuti idonei la raccolta differenziata spinta.

- 2) Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.). Il conferimento degli stessi avviene nelle seguenti modalità:
 - a) Tramite il compostaggio domestico, per le utenze domestiche.
 - b) Mediante prelievo diretto, presso le utenze non domestiche, avvalendosi di appositi bidoni dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc., a scelta del gestore, per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori è a carico degli stessi. Lo svuotamento avviene con frequenza da concordare col gestore in base alle necessità.
 - c) Mediante l'utilizzo di **bidoni**, contenitori di dimensioni adeguate posti nelle isole ecologiche. In questo caso il conferimento della frazione umida deve avvenire mediante l'utilizzo di sacchetti biodegradabili.
- 3) E' consentita l'utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato;
- 4) Il Comune, prevede anche particolari incentivi, promuove il compostaggio domestico per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche.

Art.27 Raccolta degli scarti di giardino

- 1) Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private (queste ultime solo qualora il compostaggio domestico non sia possibile per esigue dimensioni delle aree verdi private: massimo 20 kg) vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte del produttore all'ecocentro di Puos d'Alpago;
 - b) per grossi quantitativi mediante un servizio a domicilio limitato ad un massimo di 0.5 mc per chiamata, salvo il pagamento del diritto di chiamata da parte dell'utente. Tale servizio presuppone l'imballaggio del materiale da parte del contribuente.

Art.28 Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

- 1) I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata.

22 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

- 2) Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
- a) conferimento diretto da parte del produttore all'ecocentro di Puos d'Alpago, in giorni e orari stabiliti a cura del gestore.
 - b) mediante un servizio a domicilio gratuito limitato ad un massimo di 0.5 mc conferito sul piano stradale e con pagamento del *diritto di chiamata*.
 - c) conferimento diretto all'ecocentro, a cura e spese del soggetto pubblico o privato interessato, senza vincolo di quantità per lo smaltimento in situazioni di necessità e/o di obblighi di sgombero conseguenti al verificarsi delle seguenti situazioni rispetto al proprietario o all'inquilino: decesso, irreperibilità, assenza prolungata, provvedimenti giudiziari o della pubblica autorità.
- 3) Resta salva l'applicazione del Regolamento per la gestione degli ecocentri.

Art. 29 cestini portarifiuti

1) Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, di percorsi naturalistici o di aree ricreative in genere, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari.

Art. 30 conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali

1) Gli esercizi commerciali che danno vita ai mercati settimanali all'aperto devono lasciare pulita l'intera area occupata al termine dell'orario di vendita. E' vietato depositare o conferire i rifiuti prodotti nel territorio comunale. Il ghiaccio di scarto, utilizzato per la conservazione dei prodotti ittici, dovrà essere smaltito in modo idoneo e non abbandonato su suolo pubblico.

Art. 31 conferimento rifiuti prodotti da Spettacoli viaggianti

1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 32 conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche promosse da privati

1) Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo privato di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

- 2). A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 3) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 33 Diritti di chiamata

- 1) I diritti di chiamata verranno definiti dal gestore del servizio, sentite le Amministrazioni Comunali, con opportuna delibera.

Art.34 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi

- 1) E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade o a fianco dei cassonetti.
- 2) I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le pile negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
 - b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie ed il distretto della ASL;
 - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso l'ecocentro di Puos d'Alpago;
- 3) Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.

Art.35 Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione

- 1) Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile devono conferire presso l'ecocentro di Puos d'Alpago o presso le discariche autorizzate, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

Art.36 Informazione e sensibilizzazione della popolazione

- 1) Il gestore del servizio di raccolta differenziata organizza annualmente, in accordo con il Comune, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le

24 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, destinando a tal fine adeguate risorse economiche.

- 2) Il gestore del servizio dovrà inoltre contribuire attivamente alle campagne di sensibilizzazione della popolazione scolastica promosse dal Comune all'interno di specifici progetti di educazione ambientale.

Art.37 Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato

- 1) Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale.
- 2) L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.
- 3) Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, l'ecopiazzola potrà essere data in gestione ad una cooperativa, che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti.

ART. 38- Divieti

- 1) In conformità alle norme statali e regionali vigenti, al presente regolamento e alle ordinanze e agli avvisi sindacali, è vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito di rifiuti su aree pubbliche o adibite a uso pubblico.
- 2) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso gli ecocentri. E' altresì vietato ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, nelle terrazze, esposti alla vista, rifiuti, salvo situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 3) E' vietato lo spostamento, se non preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunitario dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati dal servizio di Nettezza Urbana.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori dislocati nel territorio per la raccolta differenziata dei rifiuti.

25 *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati*

- 5) E' vietato abbandonare rifiuti o materiali riciclabili ecc. fuori dagli specifici contenitori se questi sono colmi, l'utente dovrà raggiungere altri contenitori non riempiti o rinviare il conferimento.
- 6) E' vietato il conferimento, dei rifiuti solidi urbani ingombranti o voluminosi nei contenitori per i rifiuti solidi urbani ordinari.
- 7) E' vietato il conferimento, dei rifiuti accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato inserire nei contenitori rifiuti che possono causare danni o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta.
- 9) E' vietato alle cliniche, agli ambulatori e simili conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi di cui al DPR 254/03;
- 10) E' vietato il deposito ed il conferimento, nei cassonetti o in qualsiasi luogo non autorizzato, di materiali edili e rifiuti inerti in genere (laterizi, calcinacci, ecc.)
- 11) E' vietato conferire al servizio di Nettezza Urbana rifiuti diversi da quelli urbani indicati al punto 1) del precedente art. 3;
- 12) E' vietato l'insudiciamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con qualsiasi materiale o rifiuto.
- 13) E' vietato smaltire i rifiuti pericolosi di cui al precedente art. 30 a mezzo del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
- 14) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 15) E' vietato introdurre nei cassonetti per rifiuti solidi urbani residui di sfalcio dei giardini, di potatura delle siepi e dei residui della lavorazione degli orti e dei frutteti, nonché rifiuti riciclabili del tipo carta, cartoni, vetro, plastica e materiali ferrosi.
- 16) È vietato conferire presso gli ecocentri materiali non espressamente previsti dal Regolamento apposito.
- 17) E' vietato conferire il residuo secco del rifiuto senza l'utilizzo della chiavetta o non utilizzando i contenitori consegnati alle utenze non domestiche.
- 18) E' fatto divieto di procedere all'autosmaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite la combustione.

ART. 39 Controlli

- 1) A sensi dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 le provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
- 2) Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative dei regolamenti comunali.
- 3) Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuita agli appartenenti alla Polizia Municipale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, nonché agli altri funzionari ed agenti che, a norma della legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'autorità comunale.
Può essere attribuito anche agli addetti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, appositamente nominati e formati.
- 4) Gli incaricati comunali sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi con i mezzi che l'amministrazione riterrà più idonei.
- 5) I controlli potranno essere effettuati anche mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

Art. 40 - Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative che non potranno essere inferiori a € 25,00 e superiori a € 500,00 da determinare, in base alla gravità della violazione.
- 2) In particolare le sanzioni amministrative nella misura minima, saranno quelle di seguito riportate:
 - I) Abbandono, scarico e deposito di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico:
da € 75,00 a € 500,00
 - II) Cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti negli appositi contenitori e/o presso i centri comunali di raccolta:
da € 25,00 a € 500,0
 - III) Spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati:
da € 25,00 a € 500,00
 - IV) Uso improprio dei vari tipi di contenitori dislocati dalla Comunità Montana per la raccolta dei rifiuti, salva l'applicazione delle maggiori sanzioni previste nei casi successivi, come ad esempio:
 - a) Conferimento di rifiuti non inseriti in sacchi chiusi o insudiciamento o imbrattamento dei cassonetti all'interno o all'esterno.
da € 25,00 a € 500,00
 - b) Abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se riciclabile, fuori dagli appositi contenitori; se

questi risultano pieni il conferimento dovrà essere rinviato o effettuato presso altro contenitore:

da € 25,00 a € 500,00

c) Mancato utilizzo di sacchetti biodegradabili per il conferimento della frazione umida presso i bidoni posti nelle isole ecologiche:

da € 25,00 a € 500,00

V) Conferimento di rifiuti urbani ingombranti o voluminosi nei contenitori per i rifiuti urbani ordinari:

da € 35,00 a € 500,00

VI) Conferimento rifiuti infiammabili accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo:

da € 75,00 a € 500,00

VII) Inserimento nei contenitori di rifiuti che possono causare danni o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta:

da € 75,00 a € 500,00

VIII) Conferimento da parte di ambulatori, cliniche e simili o altri di rifiuti pericolosi:

da € 75,00 a € 500,00

IX) Deposito e conferimento nei cassonetti o in qualsiasi luogo non autorizzato di materiali edili e rifiuti inerti in genere (laterizi, calcinacci ecc.):

da € 75,00 a € 500,00

X) Conferimento presso gli ecocentri satellite di materiali diversi da quelli espressamente previsti dal Regolamento apposito.:

da € 75,00 a € 500,00

XI) Insudiciamento di suolo pubblico, o adibito ad uso pubblico con qualsiasi materiale

€ 75,00 a € 500,00

XII) Smaltimento a mezzo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti tossico-nocivo:

€ 75,00 a € 500,00

XIII) Intralcio e/o ritardo dell'opera degli addetti al servizio:

€ 25,00 a € 500,00

XIV) Introduzione nei cassonetti per RSU di residui di sfalcio dei giardini, di potatura delle siepi, residui della lavorazione degli orti e dei frutteti, nonché materiali riciclabili tipo carta, vetro, plastica e materiali ferrosi:

€ 50,00 a € 500,00

XV) Conferimento dei rifiuti nei cassonetti non appropriati:

€ 75,00 a € 500,00

XVI) Omesso utilizzo della chiavetta elettronica o dei cassonetti (per le utenze non domestiche) per lo smaltimento del secco: € 50,00 a € 500,00

XVII) Mancata pulizia di:

area adibita a mercati o fiere da parte di ambulanti,

area adibita a spettacoli viaggianti da parte degli occupanti,

area adibita a manifestazioni pubbliche da parte degli organizzatori:

€ 25,00 a € 500,00

XVIII) Autosmaltimento tramite combustione di: plastica, secco, ingombranti e rifiuto pericoloso:

€ 75,00 a € 500,00

XIX) Conferimento di altri rifiuti presso i cassonetti destinati ai rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriale : € 75,00 a € 500,00;

- 3) E' prevista in caso di più violazioni dei disposti di cui al presente regolamento ed in particolare di quelle di cui al precedente comma, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa.
- 4) E' fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme regionali e statali.
- 5) Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui alle norme vigenti in materia, si applicano le pene e le ammende dalla stessa previste.
- 6) Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al Comune nel territorio del quale si è verificata la violazione.

ART. 41 osservanza di altre disposizioni di legge e di regolamenti comunali

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme della legislazione vigente ed in particolare della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, dal Decreto Legislativo 152/06 con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei regolamenti comunali di igiene-sanità, di polizia urbana e rurale e delle leggi e disposizioni statali e regionali in materia.

ART. 42 Efficacia del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.